

DELIBERA N.162/09/CSP

**Procedimento nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.
(Emittente televisiva in ambito nazionale Rai Tre)
per la presunta violazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n.
28
(Trasmissione "Telecamere")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 29 luglio 2009;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 8, il quale prevede che nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto;

VISTA la delibera n. 57/09/CSP del 16 aprile 2009, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia fissata per i giorni 6 e 7 giugno 2009*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2009, e in particolare l'articolo 24, commi 1 e 2;

CONSIDERATO che dal monitoraggio effettuato dall'Autorità, è risultato che nella trasmissione di approfondimento informativo "*Telecamere*" trasmessa da Rai Tre il 31 maggio 2009, ore 12.27, replicata in versione integrale il 1° giugno seguente alle ore 00.50 sono stati diffusi dati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori relativi alla campagna per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009;

VISTA la nota del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità del 9 giugno 2009 (prot. n. 44888) con la quale, in relazione a

quanto accertato, sono state richieste alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. le eventuali controdeduzioni ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 28 del 2000;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., pervenute all'Autorità in data 12 giugno 2009 (prot. n. 45970), nelle quali la concessionaria del servizio pubblico ha eccepito quanto segue:

- la Rai in nessun caso avrebbe potuto violare le disposizioni recate dalla delibera n. 57/09/CSP, in quanto tali disposizioni non si applicano alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ma unicamente nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata, oltre che alla stampa quotidiana e periodica;
- la legge n. 28 del 2000 attribuisce il potere regolamentare integrativo – attuativo per quanto riguarda la concessionaria pubblica, in base al riparto di attribuzioni stabilito dalle medesime norme, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per cui i criteri dettati nella delibera n. 57/09/CSP non trovano applicazione nei confronti della Rai;
- questo assunto emerge non solo dalle disposizioni primarie di cui alle leggi nn. 103 del 1975, 515 del 1993 e 28 del 2000, ma espressamente dall'articolo 1, comma 1, della delibera n. 57/09/CSP che si suppone violata, il quale chiarisce l'ambito di applicazione delle norme nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica;
- è illegittimo, contraddittorio, privo di motivazione e viziato da carenza di potere e violazione di legge il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 24 della delibera n. 57/09/CSP nella parte in cui prevede che *“sono tenute a rispettare i divieti di cui al presente articolo le emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private”*;
- il competente Organo parlamentare non ha disposto nulla relativamente ai sondaggi in periodo non elettorale, con ciò manifestando di ritenere sufficiente, sul punto, le limitazioni poste dalla legge, le quali, per di più, anche in astratto, possono semmai trovare dettaglio e attuazione nella formazione secondaria, ma non certo ampliamento mediante la previsione di ulteriori divieti che la legge non contempla, soprattutto in una materia che, incidendo su situazioni giuridiche di rilievo costituzionale, è coperta da riserva di legge;
- la norma recata dall'articolo 8, della legge n. 28 del 2000 disciplina solo la fattispecie della pubblicazione e della diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici e tace del tutto sulla diversa fattispecie nella quale non si ravvisi la “pubblicazione” o la “diffusione” di un sondaggio, ma sia stato semplicemente fatto un fugace riferimento nell'ambito di una più ampia dichiarazione o di complessiva informazione fornita nel corso di una trasmissione e, solo nella prima ipotesi, vige il divieto recato al 1° comma dello stesso articolo 8;
- nel caso di specie non è stato violato il divieto recato dal citato articolo 8 della legge n. 28/00, in quanto, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza formatasi in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi demoscopici

(TAR Lazio, Sez. II, 2 maggio 2005 n. 3219), la norma non si applica nell'ipotesi in cui il sondaggio non sia pubblicato o diffuso, ma costituisca semplicemente il contenuto di una notizia data da un mezzo di informazione di massa, come si evince dall'allegata nota redatta dalla responsabile del programma dott.ssa Anna La Rosa, trattandosi di un'intervista al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e un'altra all'onorevole Dario Franceschini;

- quanto sopra dedotto depone a favore dell'archiviazione degli atti; nel caso in cui dovesse riconoscersi nella norma contenuta nella delibera n. 57/09/CSP dettata per le votazioni europee nei confronti delle emittenti private, efficacia precettiva anche nei confronti della Rai e non si tenesse conto dello specifico precedente giudiziario (sentenza Tar Lazio n. 3219/2005), va considerato che nel corso dell'intervista il Presidente del Consiglio ha fatto riferimento ad opinioni e sensazioni notoriamente circolanti negli ambienti politici e giornalistici, che peraltro sono state ripetute dallo stesso Onorevole Berlusconi in tante altre apparizioni televisive su altre emittenti nel corso della campagna elettorale e ripetutamente pubblicate da tutta la stampa;
- non è stato diffuso un sondaggio – tantomeno realizzato o commissionato dalla Rai, né prima né durante gli ultimi quindici giorni della campagna elettorale -, ma si è esclusivamente diffusa un'intervista ad un soggetto politico il quale, in un più ampio discorso, ha fatto breve riferimento anche ad un sondaggio;
- non pare che questo breve cenno possa integrare gli estremi di dichiarazioni contenenti i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori che siano equivalenti alla diffusione e pubblicazione di un sondaggio demoscopico;
- con riferimento alla fattispecie in esame, alla Rai, in quanto persona giuridica, non può essere comunque imputata alcuna responsabilità, trattandosi di un fatto che non può che essere ascritto alla persona fisica che lo ha posto in essere;
- secondo costante insegnamento giurisprudenziale (da ultimo Cass. Sez. III civ. 24 aprile 2008, n. 10686), in caso di interviste il giornalista va esente da responsabilità quando, come nel caso di specie, si limiti a riportare fedelmente il testo di un'intervista, purché il contenuto della stessa presenti profili di interesse pubblico all'informazione ed il soggetto intervistato sia qualificato;
- quanto alla condotta della conduttrice del programma dott.ssa Anna La Rosa, nel corso dell'intervista al segretario del PD, onorevole Dario Franceschini, l'intervistatrice si è limitata a ricordare in una domanda quanto riportato da un articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore il 2 maggio 2009 al fine di sviluppare un ragionamento sulla base elettorale del Partito Democratico;
- la stessa intervistatrice, nel formulare una domanda, ha fatto riferimento ad informazioni ampiamente note e riprese, dopo la pubblicazione su Il Sole 24 Ore, da numerosi altri organi di informazione
- pertanto, si tratta di dati non relativi all'esito delle elezioni del 6 e 7 giugno 2009 né di carattere politico, ma di carattere sociologico, relativi ai flussi elettorali della classe sociale degli operai;

CONSIDERATO che la competenza dell'Autorità in materia di disciplina dei sondaggi è stabilita dall'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12, della legge n. 249 del 1997, a norma del quale l'Autorità *“verifica che la pubblicazione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti in apposito regolamento che la stessa provvede ad emanare”* e, per quanto riguarda specificamente i sondaggi politici ed elettorali, dall'articolo 8, comma 2, della legge 28/2000, secondo il quale *“l'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1”*. La disciplina relativa ai sondaggi politici ed elettorali con riferimento alla campagna per le elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009 è stata approvata dall'Autorità con la delibera n. 57/09/CSP e tale disciplina è applicabile, come espressamente previsto all'articolo 24, alle emittenti radiofoniche e televisive, pubbliche e private, alle società editrici di quotidiani e periodici anche diffusi in forma elettronica e alle agenzie di stampa;

CONSIDERATO che l'articolo 8 della legge 28/2000 stabilisce il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti di voto degli elettori, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (comma 1), e prevede che al di fuori di tale periodo i sondaggi possono essere diffusi solo se accompagnati dalle indicazioni tassativamente ivi elencate e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3);

CONSIDERATO, peraltro, che tale divieto non si riferisce alla diffusione di dati di sondaggi che, essendo stati resi pubblici nelle forme volute dalla legge al di fuori del periodo di cui all'articolo 8, comma 1, della citata legge 28 del 2000, sono oramai divenuti patrimonio pubblico di conoscenza, sicché il loro semplice richiamo nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, non costituisce violazione del predetto divieto;

RILEVATO che i dati relativi ai sondaggi politico-elettorali diffusi nel corso della trasmissione Telecamere del 31 maggio 2009, replicata integralmente il 1° giugno seguente, trovano puntuale riscontro nei seguenti sondaggi resi disponibili, nella loro integralità e nel periodo consentito, sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- sondaggio relativo a “Intenzioni di voto”, realizzato da Euromedia Research il 30 aprile 2009 e diffuso da Il Giornale, pubblicato sul predetto sito web il 21 maggio 2009;
- sondaggio relativo a “Intenzioni di voto aprile 2009” realizzato da Ipsos PA il 29 aprile 2009 per il Sole 24 Ore e pubblicato sul predetto sito web il 6 maggio 2009;

RAVVISATA, pertanto, la mancata violazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 24 della delibera n. 57/09/CSP;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione degli atti .

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 29 luglio 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola